

**Relazione tecnico finanziaria
alla L.P. 10 febbraio 2017, n. 1
"Modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006 e di disposizioni
provinciali connesse"**

Per quanto concerne la valutazione della legge in oggetto, ai fini della copertura finanziaria, si precisa quanto segue:

SPESE

- le attività previste dall'art. 23 della l.p. n. 1/2017 (sostituzione dell'art. 23 della l.p. n. 7/2006) rientrano nel fondo 33 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 di Trentino Sviluppo s.p.a. (capitolo 615605) afferente il piano delle attività per la promozione e qualificazione delle attività economiche;

- l'art. 24 della l.p. n. 1/2017 (inserimento del nuovo art. 23 bis alla l.p. n. 7/2006) prevede che la Provincia riconosca e promuova anche attraverso l'attività di Trentino Sviluppo s.p.a., l'istituzione di marchi di qualità per la valorizzazione di prodotto e di processo produttivo per il porfido e per le pietre trentine (aspetti qualitativi, ambientali ed etici);

Pertanto agli eventuali oneri conseguenti all'applicazione degli articoli sopraindicati dovrà farvi fronte Trentino Sviluppo s.p.a. utilizzando le proprie risorse, ivi incluse le assegnazioni provinciali già disposte sulla missione 14 (sviluppo economico e competitività), programma 01 (industria, PMI e artigianato), titolo 2 (spese in conto capitale), capitolo 615605 del bilancio provinciale.

- l'art. 25 della l.p. n. 1/2017 (sostituzione all'art. 24 della l.p. n. 7/2006) istituisce il comitato per lo sviluppo e la valorizzazione del distretto presso Trentino Sviluppo s.p.a., ne prevede i compiti e precisa che ai componenti non spettino compensi nè rimborsi spese;

- le nuove attività attribuite alle strutture provinciali non comportano un incremento di risorse umane rispetto a quelle già previste nell'organico e pertanto non comportano maggiori oneri a carico del bilancio provinciale;

- riguardo infine alle eventuali spese discrezionali derivanti dall'applicazione dell'articolo 43, esse dovranno essere assunte nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste sull'apposito fondo (capitolo 905400 e relativi articoli) previsto in bilancio nella missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (altri servizi generali), titolo 1 (spese correnti), e soprattutto secondo le modalità previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

ENTRATE

A fronte della una revisione effettuata con l'articolo 33 della l.p. n. 1/2017 (sostituzione dell'art. 29 della l.p. n. 7/2006) che prevede nuove fattispecie da sanzionare (con importi che non superano quelli già previsti per le sanzioni in essere), pur rilevando che non è possibile quantificare l'esatta entità dell'importo derivante dall'accertamento delle infrazioni - sia attese per fattispecie già precedenti sia per quelle di nuova istituzione - si ipotizza un possibile aumento delle entrate, ancorchè si tratti di importi poco significativi.

Per completezza si indicano di seguito gli importi di tali entrate nel triennio 2014/ 2016:

2014 - sanzioni incassate: euro 6.400;

2015 - sanzioni incassate: euro 5.300;

2016 - sanzioni incassate: euro 4,950.